

d. Gamba. 14/2023

R.G. 142/2023 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Giovanni D'Antoni	Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice rel. ed est.
Dott. Giuseppe Rini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 142/2023 P.U., promosso da
SAIOLA MARIA, nata a Palermo [REDACTED], rappresentato e
difeso dall'Avv. Alessia Bisanti (pec: alessia.bisanti@legalmail.it), giusta procura in atti

RICORRENTE

Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. CCII.

Il Tribunale

letto il ricorso depositato il 28/6/2023, con cui Saiola Maria ha chiesto l'apertura della
procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione il 29/6/2023,
acquisito dalla Cancelleria il 30/6/2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, posto che il centro degli
interessi principali della debitrice - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a
Palermo;

ritenuto che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo
stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c,
CCII);



letta la relazione del professionista nominato quale gestore della crisi dall'OCC istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, Dott. Giuseppe Aprile, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270 comma 5) prevede, salvo diversa disposizione di legge (per esempio, nel caso di esecuzione per credito fondiario: conf. Trib. Brescia 12/4/2023, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 24/2/2023), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, può essere confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di SAIOLA MARIA, [REDACTED]

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Gabriella Giammona;

NOMINA

liquidatore il Dott. Giuseppe Aprile, con studio a Palermo, Via G. Sciuti n. 164, invitandolo:

1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;

2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;



- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, programma da depositare in cancelleria e sottoporre all'approvazione del giudice delegato, con l'espressa precisazione che, ai sensi dell'art. 275 CCII, si applicano alla liquidazione controllata le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, nonché ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

AUTORIZZA

il liquidatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 3 e 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice; autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del debitore;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità,



per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

DISPONE

che, salva diversa disposizione di legge (per esempio, in caso di esecuzione per credito fondiario), nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D., concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati di pagamento del G.D.;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al P.M. ed al liquidatore nominato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 3 luglio 2023.

Il Giudice relatore ed estensore

Gabriella Giammona

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011, n. 44.

